

## RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

<b>1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL .....</b>	<b>2</b>
1.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....	2
1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....	2
1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....	3
1.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	3
1.2.1) Nave in cancello.....	3
1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore .....	4
1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore .....	5
1.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	5
1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....	5
1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....	6
1.4) RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE .....	6
1.5) ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO DI ACCETTAZIONE .....	7
<b>2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT .....</b>	<b>7</b>
2.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....	7
2.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....	7
2.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....	8
2.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	8
2.2.1) Nave in cancello.....	8
2.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore .....	9
2.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore .....	10
2.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	10
2.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....	10
2.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....	10
2.4) ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
<b>3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA' .....</b>	<b>11</b>
3.1) FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE.....	11
3.2) FUORI SPECIFICA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	11
3.3) CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE.....	11
3.4) QUALITÀ E PRESSIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA .....	12
<b>4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO.....</b>	<b>12</b>
4.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE .....	12
4.2) IMMISSIONI IN RETE.....	12
<b>5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO .....</b>	<b>13</b>
5.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO NEL MESE M-2 E CONSEGNATO NEL MESE M.....	13
5.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNATO E CAPACITÀ DISPONIBILE NEL MESE M....	13
<b>6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT .....</b>	<b>14</b>
6.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE DEI CARICHI SPOT .....	14
6.2) IMMISSIONI IN RETE.....	14
<b>7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....</b>	<b>14</b>
7.1) CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNATO E VOLUME PREVISTO IN DISCARICA .....	14
<b>8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI.....</b>	<b>14</b>

## 1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL

Per inosservanza del Programma Mensile delle Consegne di GNL si intende:

- la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M;
- il mancato rispetto del Cancellato di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata,;
- il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

sia per motivi imputabili all'Operatore che per motivi non imputabili all'Operatore.

### 1.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica)- all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi ed indennizzi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra il primo giorno di calendario successivo alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL e l'ottavo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro, fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica  $C_{md}$  pari a:

$$C_{md} = T * \alpha * C_{qs} * C_d$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1
<3	2

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro.

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

#### 1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) - all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica  $C'_{md}$  pari a:

$$C'_{md} = T \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
>7	1
7	1,2
6	1,4
5	1,6
4	1,8
<4	2

## 1.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione

### 1.2.1) Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", arrivata al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine

del Cannello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza si applicherà:

- quanto previsto al punto “Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore”, qualora non sussistano le condizioni per l’accettazione della Nave in discarica;
- le disposizioni di cui al punto “Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore” in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell’Operatore, della discarica in oggetto.

#### 1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Utente stesso dovrà darne comunicazione – via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) – all’Operatore. In tal caso, l’Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l’effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l’Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L’Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all’Utente, a mezzo fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni saranno inviate a mezzo posta elettronica):

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall’Utente;
- della conferma del Cannello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall’Utente.

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l’Utente non sarà tenuto a corrispondere all’Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore:
  - un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione  $C_{mrc}$  pari a:

$$C_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05

- un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di scarica, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione, e si applicherà quanto previsto al punto precedente "Mancata effettuazione della scarica per motivi non imputabili all'Operatore".

#### 1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l'Operatore dovrà darne comunicazione, via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica), all'Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla scarica in altra data concordata con l'Operatore.

Qualora sia possibile procedere all'operazione di scarica, l'Operatore corrisponderà all'Utente interessato un importo pari a:

$$C'_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

in caso di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere all'operazione di scarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

### 1.3) Mancato rispetto del TUD

#### 1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della scarica.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzi la prosecuzione dell'operazione di scarica, il TUD sarà - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - conseguentemente prolungato e l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore stesso un corrispettivo  $C_{tud}$  pari al massimo a  $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$  per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo  $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$  sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Utente sarà tenuto a versare all'Operatore, oltre al corrispettivo  $C_{tud}$  di cui sopra, un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Utente sarà tenuto a versare il corrispettivo  $C_{tud}$  di cui sopra, nonché a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

#### 1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore ed in presenza di condizioni che ne consentano - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la scarica al raggiungimento del TUD originario.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di scarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente interessato un importo  $C'_{tud}$  pari al massimo a  $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$  per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo  $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$  sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Operatore sarà tenuto a versare all'Utente interessato l'importo  $C'_{tud}$  di cui sopra, nonché, in relazione al volume non scaricato, quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Operatore provvederà a versare all'Utente interessato l'importo  $C'_{tud}$  di cui sopra.

#### 1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

- di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;
- necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di scarica in quanto imputabili alla Nave;
- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla scarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;

- per la gestione della discarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a -160°C

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla discarica);
- l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

### 1.5) Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 30 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

## 2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT

### 2.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 2.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della discarica spot, l'Utente non possa o non intenda effettuare tale discarica per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente stesso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore.

GNL Italia, non appena in possesso della comunicazione di cui sopra, verificherà se sussistano le condizioni per conferire, nella stessa Data di Arrivo Programmata, la discarica spot ad un altro Utente contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse per la discarica inviando l'apposita richiesta.

*i) Riassegnazione della discarica spot*

Nel caso la discarica spot venga riassegnata ad un altro Utente ed il quantitativo di GNL previsto in discarica sia pari a quello indicato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la riassegnazione della discarica spot.

Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot conferita e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

*ii) Mancata riassegnazione della discarica spot*

In tal caso, l'Utente perderà il diritto ad effettuare la discarica spot acquisito in sede di assegnazione e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica spot, pari a:

$$C_{md} = \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 euro.

fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

*2.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore*

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della discarica spot, l'Operatore sia impossibilitato ad effettuare tale discarica nel relativo Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Utente. In tal caso, l'Utente stesso sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente, un importo pari a:

$$C'_{md} = 2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

**2.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione***2.2.1) Nave in cancello*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.1.

### 2.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui l'Utente cui è stata conferita la discarica spot sia impossibilitato a rispettare il Cannello di Accettazione per motivi non imputabili all'Operatore, dovrà darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore stesso. Al verificarsi di tale evento, l'Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della discarica spot.

Tuttavia, in tale evenienza, l'Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica spot del GNL in altra data - eventualmente proposta dall'Utente - a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio per l'attracco delle Navi metaniere per due giorni di calendario consecutivi;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L'Operatore, entro il giorno successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all'Utente, a mezzo fax:

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di esito positivo della verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot;
- della conferma del Cannello di Accettazione già programmato qualora la verifica di cui sopra abbia dato esito negativo.

#### i) Possibilità di effettuare la discarica spot

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l'Utente non sarà tenuto a corrispondere all'Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione  $C_{mrc}$  pari a:

$$C_{mrc} = T * \alpha * C_{qs} * C_d$$

dove  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di ritardo	Valore di T
1	0,6
2	0,8
> 2	1

e un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro, fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

*ii) Riassegnazione della discarica spot*

Nel caso in cui la verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot abbia dato esito negativo, GNL Italia verificherà se sussistano le condizioni per conferire la discarica spot ad un altro Utente nella stessa Data di Arrivo Programmata, contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse inviando l'apposita richiesta.

- In caso di riassegnazione della discarica per un volume di GNL pari a quello previsto in discarica dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo perderà ogni diritto acquisito su tale discarica spot e sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti da GNL Italia per la riassegnazione.
- Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot assegnata e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

*iii) Mancata riassegnazione della discarica spot*

Qualora la verifica circa la possibilità di riassegnazione della discarica spot abbia dato esito negativo, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito sulla discarica spot e si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.1, punto ii ("Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore").

*2.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore*

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.3: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.

**2.3) Mancato rispetto del TUD***2.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.1.

*2.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore*

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.2: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.

## 2.4) Altre disposizioni

Per le disposizioni relative ai “Ritardi non imputabili all’Operatore” e all’“Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione” si rimanda a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.5.

## 3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA’

### 3.1) Fuori specifica al porto di caricazione

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo “Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato”, paragrafo 2, l’Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all’Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l’Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione, e sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

### 3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell’eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l’Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell’Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al capitolo “Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL”, paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l’Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all’Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

### 3.3) Correzione dell’Indice di Wobbe

Nell’eventualità che l’Utente consegni all’Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell’Indice di Wobbe incluso tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, si renderà necessario l’utilizzo degli impianti di correzione dell’Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell’Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l’immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l’Operatore darà corso a tale riduzione solo

se - e nella misura in cui - tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.

### 3.4) Qualità e pressione al Punto di Riconsegna

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.

## 4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 4.1) Tariffa di rigassificazione

In relazione al servizio base di rigassificazione di cui ai punti da a) a c) del paragrafo 2 del capitolo "Descrizione dei servizi", troverà applicazione la tariffa di rigassificazione, così come approvata dall'Autorità e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

### 4.2) Immissioni in rete

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell'ambito della capacità di trasporto di cui l'Operatore, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della Delibera n°137/02, dispone presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas è funzione della capacità di rigassificazione dell'impianto.

L'Operatore provvederà a ripartire tra gli Utenti del Terminale i corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas, sulla base delle modalità di seguito riportate.

#### Corrispettivo variabile

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo variabile di trasporto complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

#### Corrispettivo di capacità

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_m^k = Q_{GNL} \cdot CP_{GNL}^E \cdot G_{eff}^M \left( \frac{QS_m^k}{QS_m^{TOTALE}} \right)$$

dove:

$QuotaEntry_m^k$  è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese m;

$Q_{GNL}$  è la capacità di trasporto di cui dispone GNL Italia presso il Punto di Entrata di Panigaglia, così come risultante dalle pubblicazioni disponibili sul sito Internet di Snam Rete Gas;

$CP_{GNL}^E$  è il corrispettivo unitario annuo di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia;

$G_{eff}^M$  rappresenta il rapporto tra il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale, nel mese M, e il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale per l'intero Anno Termico. Il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale è calcolato sulla base del programma di manutenzione inviato ad inizio Anno Termico;

$QS_m^k$  rappresenta le quantità contrattuali di GNL consegnate dall'Utente k-esimo in ciascun mese:

- per i contratti "spot" rappresenta i quantitativi di GNL di cui al successivo paragrafo 6.2;
- per gli altri contratti di rigassificazione viene determinato come:

$$QS_m^k = g^k * Cd$$

con  $g^k$  che rappresenta il numero di Date associate al Cd di cui l'Utente k-esimo risulta titolare nel mese M a seguito dei processi di conferimento e/o scambi di capacità;

$QS_m^{TOTALE}$  : rappresenta la somma, nel mese in oggetto, dei  $QS_m^k$  di tutti gli Utenti.

## 5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M-2 e consegnato nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel corso dell'Anno Termico risulti inferiore alla somma S dei volumi di GNL previsti in consegna in ciascun mese M dell'Anno Termico, così come risultante dal Programma Mensile delle Consegne di GNL del mese M-2 (scostamento annuale), GNL Italia provvederà ad applicare un corrispettivo pari a 4,5 Euro/m<sub>Cliq</sub> di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento annuale ed il 10% della somma S.

### 5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel mese M risulti superiore alla capacità di cui l'Utente dispone per il medesimo mese, su tale differenza verrà applicato all'Utente, oltre al corrispettivo variabile sul GNL scaricato, un corrispettivo pari al termine tariffario C<sub>qs</sub>, maggiorato del 10%, moltiplicato per tale differenza.

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

## 6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

### 6.1) Tariffa di rigassificazione dei carichi spot

Il corrispettivo per il servizio di rigassificazione dei carichi spot presso il Terminale di Panigaglia verrà calcolato sulla base della relativa tariffa approvata dall'Autorità così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

### 6.2) Immissioni in rete

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di immissione in rete valgono le medesime disposizioni indicate al precedente paragrafo 4.2: relativamente al calcolo del corrispettivo di capacità, il termine  $QS_m^k$ , per i contratti "spot", rappresenta i quantitativi di GNL effettivamente consegnati nel mese.

## 7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

### 7.1) Corrispettivo di scostamento tra volume consegnato e volume previsto in discarica

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente di una discarica spot si discostasse dal valore indicato dall'Utente stesso nella relativa richiesta di assegnazione (volume previsto in discarica), l'Utente sarà tenuto a versare:

a) nel caso in cui il volume consegnato sia inferiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione;

i) se tale differenza è maggiore del 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL consegnato ed un corrispettivo pari a 4,5 Euro/mc<sub>liq</sub> di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento ed il 10% del volume previsto in discarica;

ii) se invece tale differenza risulta inferiore al 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL effettivamente scaricato.

b) nel caso in cui il volume consegnato sia superiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione

i) oltre ai corrispettivi per il servizio base di rigassificazione calcolati sul volume di GNL consegnato si applicherà un ulteriore corrispettivo pari al 10% del termine tariffario d'impegno Cqs, calcolato su tale differenza.

## 8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.